



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA
CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA
Divisione III - Sistema Camerale

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA
VICENZA

per conoscenza

ALLA REGIONE VENETO
industriaartigianatocommercioservizi@pec.regione.veneto.it

ALL'UNIONCAMERE
unioncamere@cert.legalmail.it

OGGETTO: **Rinnovo del consiglio camerale sostituzione del componente dimissionario del rappresentante liberi professionisti.**

Con nota n. 5085 del 5 febbraio 2018 codesta Camera di commercio ha rappresentato quanto segue.

1) Il prossimo 3 aprile 2018 codesta Camera di commercio avvierà il procedimento di rinnovo dei propri organi e, pertanto, deve provvedere a modificare il proprio Statuto per aggiornarlo alla luce delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219.

Con nota n. 195797 del 25 maggio 2017 questo Ministero ha espresso il proprio orientamento in merito alla immediata applicazione della riduzione del numero dei componenti del Consiglio e della Giunta a partire dalle procedure di ricostituzione dei Consigli avviate dopo il 10 dicembre 2016. Con medesima nota questo Ministero ha ritenuto, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 1898/2016 (poi ripresa nella sentenza del Tar Lombardia n. 00275/2016 e del Tar Campania n. 514/2016), che, ai fini dell'eleggibilità del Presidente, dei componenti di Giunta e del Consiglio deve essere considerato il numero dei mandati dai medesimi già svolti e possono essere considerati eleggibili solo coloro che hanno sinora svolto un solo mandato.

La legge 4 dicembre 2017, n. 172 ha modificato, di nuovo, i limiti del numero dei mandati prevedendo che i consiglieri possono essere rinnovati per due volte.

Codesta Camera, tenuto conto che i regolamenti ministeriali di cui all'articolo 10 comma 3 della legge 580/93 come modificata non sono stati emanati, chiede se è corretto procedere tenendo conto dei mandati finora svolti dai Consiglieri.

In proposito la Scrivente rappresenta che la norma sopravvenuta (articolo 10, comma 7, come modificata dalla legge n. 172/2017) non modifica in nessun modo retroattivamente le situazioni di diritto già determinatesi, ma si limita a prendere atto per il futuro di un requisito di eleggibilità (il limite del numero di mandati) da valutarsi al momento delle elezioni quale mero presupposto di fatto.

R



Pertanto, tenendo conto della modifica normativa introdotta dalla legge n. 172/2017, possono essere considerati eleggibili solo coloro che hanno sinora svolto due mandati.

2) Codesta Camera di commercio ha, inoltre, rappresentato che il rappresentante dei liberi professionisti nel proprio Consiglio ha presentato le dimissioni il 2 febbraio 2018. Pertanto, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 219/2016 all'articolo 10, comma 6 della legge 580/93 a seguito delle quali non è più prevista la costituzione della Consulta, chiede di conoscere se:

a) è competenza della Camera di Commercio convocare i Presidenti degli Ordini professionali ai fini della designazione del nuovo rappresentante dei liberi professionisti in Consiglio;

b) se il designato debba essere necessariamente Presidente di un Ordine o di un Collegio professionale o possa essere anche un professionista iscritto ad un Ordine o ad un Collegio;

c) se nella medesima riunione nella quale i Presidenti designano il componente del Consiglio per la frazione di mandato in scadenza possa essere deliberato che la designazione sia valida anche ai fini del nuovo mandato, qualora la riunione fosse convocata dopo l'avvio del procedimento di rinnovo;

d) se il riferimento normativo esplicito agli Ordini professionali esclude i Collegi professionali.

Nel merito questo Ministero fa presente quanto segue.

a) In primo luogo occorre evidenziare che il testo vigente dell'articolo 10, comma 6, della legge n. 580/1993 non prevede la costituzione della Consulta; tale modifica non comporta, però, l'automatica decadenza della Consulta già costituita in forza del testo normativo prima vigente.

A seguito del procedimento di ricostituzione del consiglio troverà applicazione la nuova disposizione legislativa e quindi codesta Camera di commercio non dovrà procedere alla ricostituzione della Consulta, fermo restando l'onere in capo dei Presidenti degli ordini professionali di designare il proprio rappresentante.

Premesso quanto sopra, ai fini della sostituzione del rappresentante dimissionario dei liberi professionisti il Presidente della Consulta procederà alla convocazione della medesima e la Consulta alla designazione del nuovo rappresentante per la frazione di mandato rimanente.

b) La Scrivente rappresenta che l'articolo 10, comma 6, della legge n. 580/1993 prevede che i Presidenti degli ordini professionali sono componenti di diritto della Consulta e solo a loro spetta il diritto di voto per l'elezione del rappresentante degli ordini in seno al Consiglio; nessun vincolo, invece, è previsto per l'individuazione di colui che può essere designato dalla Consulta in seno al Consiglio camerale in rappresentanza degli ordini professionali. Ne discende, quindi, come già ribadito da questo Ministero con nota n. 217427 del 16.11.2011, *“che può essere designato anche un soggetto non appartenente agli ordini professionali e, benché tale eventualità possa apparire discutibile sul piano dell'opportunità, anche un soggetto non facente parte dei componenti della Consulta, purché individuato quale rappresentante unitario degli ordini professionali.”*



c) La Scrivente ritiene che la Consulta debba procedere alla designazione del rappresentante della Consulta in seno al consiglio camerale per la frazione di mandato in corso; successivamente all'avvio della procedura di ricostituzione del consiglio e a seguito della prescritta richiesta del Presidente della Giunta regionale i Presidenti degli ordini professionali procederanno alla designazione del componente nel nuovo consiglio camerale.

d) La Scrivente ritiene che si possa far riferimento sia agli ordini che ai collegi professionali, nel presupposto, confermato dalla giurisprudenza, che entrambi sono enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui è affidato il compito sia di curare la tenuta degli albi, sia di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro, che già siano iscritti o che aspirino a iscriversi, sia di garantire il corretto esercizio della professione a tutela dell'affidamento della collettività (Corte Cost. del 03/11/2005 n. 405). Tali enti, inoltre, operano mediante una struttura ben definita, con consiglio direttivo, un presidente, un segretario, un tesoriere, appositi uffici, una propria cassa di previdenza ed un apposito albo.


IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)

~~PIE~~